

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola
Avv Aldo Esposito
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

ATTO DI COSTITUZIONE A SEGUITO DI AVVERSA ISTANZA DI TRASPOSIZIONE DEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

**OGGETTO: SERVIZIO MILITARE DI LEVA E SERVIZIO SOSTITUTIVO
ASSIMILATO PER LEGGE AL SERVIZIO MILITARE - VALUTAZIONE PIENA DEL
SERVIZIO NON SVOLTO IN COSTANZA DI NOMINA IN TERZA FASCIA ATA.**

Nell'interesse di:

- ALIBERTI LUIGI LBRLGU77S24I720E
- ANNIBALI QUINTO NNBQNT74E11C972Y
- ANZELMO GERARDO NZLGRD71T07F012R
- BALESTRIERI RAFFAELE BLSRFL80H16L245T
- BELLOPEDE MICHELE BLLMHL73C17E932B
- BORDA GIUSEPPE BRDGPP77L23F158K
- BUONDONNO PASQUALE BNDPQL79T14C129X
- BUSCEMI ROSARIO BSCRSR70L05C286D
- CALCAGNI GIANCARLO CLCGCR74E20L419V
- CARDELLA LORETO CRDLTR85S29G273V
- DE MAIO FERDINANDO DMEFDN67T28F839C
- DI PRISCO GIUSEPPE DPRGPP88B09I483E
- DI PUCCIO ADRASTO DPCDST78B01G813P
- FAZIO MICHELE FZAMHL67M29C351A
- GUERCIA ANTONIO GRCNTN77M12F924G

- IOVINO ISIDORO VNISDR82D11A782P
- MELIS MARCO MLSMRC77A03B354N
- MORRONE MAURIZIO MRRMRZ73C18F912J
- NOCERA FRANCESCO NCRFNC80P02C129F
- PARRELLA ARMANDO PRRRMD77C06A783O
- PITASI AGOSTINO PTSGTN77M30H224G
- ROSSI WILLY RSSWLY71D24A059V
- RULLO NELLO WALTER RLLNLW74T24F205B
- SALZILLO GIULIO SLZGLI73B25E932C
- SANFILIPPO RICCARDO SNFRRCR79L24B202Z
- SCIALLA FERDINANDO SCLFDN79D11B963I
- SCIRE' BENEDETTO SCRBDT74C10Z131B
- SPANO' GESUALDO SPNGLD67H15G279D
- VENTRONE PRISCO VNTPSC83E23E791G
- VOLLONO VINCENZO VLLVNC70M21E131E

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, riguardanti il procedimento de quo, al seguente numero di fax: 08119189944 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTI-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore.

Tutti rappresentati e domiciliati in Roma presso la preposta Avvocatura Generale dello Stato sita alla Via dei Portoghesi 12, 00186

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

~~IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O I SERVIZI SOSTITUTIVI ASSIMILATI PER LEGGE "NON PRESTATI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI IMPIEGO"~~

CONTROINTERESSATO

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEI SEGUENTI ATTI:

-Decreto 89 del 21 Maggio 2024 di aggiornamento delle Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024-2027, nella parte in cui all'allegato A (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A. - AVVERTENZE, parimenti impugnata), dispone che il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per legge "non prestati in costanza di rapporto di impiego", vengano considerati quale servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (con un punteggio di 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg, fino a un massimo di punti 0,60), **discriminato rispetto al servizio prestato in costanza di nomina, considerato "vero e proprio servizio effettivo reso nella medesima qualifica"** (con un ben più consistente punteggio di 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

-Ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati - comprensivo delle vigenti graduatorie A.T.A. di Terza Fascia nel frattempo approvate - ritenuto lesivo per la posizione delle parti ricorrenti, in quanto produttivo dell'effetto di non consentire la piena valutazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge "non prestati in costanza di rapporto di impiego", maturato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, ai fini della migliore collocazione nell'aggiornata Terza Fascia A.T.A., per il profilo professionale e l'Ambito Territoriale di interesse;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto dei patrocinati - aspiranti A.T.A. che hanno inserito o confermato la posizione nella graduatoria di terza fascia, avendo

prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie di interesse (in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica) - al riconoscimento del periodo di leva o assimilato "non svolto in costanza di nomina" alla stregua del servizio militare "in costanza di nomina", quale "servizio effettivo reso nella medesima qualifica".

PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA, anche a titolo di risarcimento in forma specifica, all'adozione di un provvedimento che disponga l'emanazione degli atti necessari alla piena valutazione, nelle graduatorie e per i profili professionali d'interesse, del servizio militare prestato, sempre in termini di servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

PREMESSO

Con atto notificato in data 13 settembre 2024, gli odierni ricorrenti proponevano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso gli atti indicati in epigrafe.

A seguito di ciò il il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministero pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, proponeva atto di opposizione ex art.10, D.P.R. n. 1199/1971, notificato in data 19.09.2024 con il quale è stata richiesta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

Ciò premesso, con il presente atto gli odierni ricorrenti si costituiscono dinnanzi a codesto Ecc.mo T.A.R. del Lazio.

In tale sede si avrà modo di articolare le censure già dedotte con il ricorso introduttivo

ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ARTT. 8,9 E
SS. D.P.R. 1199/1971), CON ISTANZA DI SOSPENSIONE.**

**OGGETTO: SERVIZIO MILITARE DI LEVA E SERVIZIO SOSTITUTIVO
ASSIMILATO PER LEGGE AL SERVIZIO MILITARE - VALUTAZIONE PIENA DEL
SERVIZIO NON SVOLTO IN COSTANZA DI NOMINA IN TERZA FASCIA ATA.**

Nell'interesse di:

- ALIBERTI LUIGI LBRLGU77S24I720E
- ANNIBALI QUINTO NNBQNT74E11C972Y
- ANZELMO GERARDO NZLGRD71T07F012R
- BALESTRIERI RAFFAELE BLSRFL80H16L245T
- BELLOPEDE MICHELE BLLMHL73C17E932B
- BORDA GIUSEPPE BRDGPP77L23F158K
- BUONDONNO PASQUALE BNDPQL79T14C129X
- BUSCEMI ROSARIO BSCRSR70L05C286D
- CALCAGNI GIANCARLO CLCGCR74E20L419V
- CARDELLA LORETO CRDLTR85S29G273V
- DE MAIO FERDINANDO DMEFDN67T28F839C
- DI PRISCO GIUSEPPE DPRGPP88B09I483E
- DI PUCCIO ADRASTO DPCDST78B01G813P
- FAZIO MICHELE FZAMHL67M29C351A
- GUERCIA ANTONIO GRCNTN77M12F924G
- IOVINO ISIDORO VNISDR82D11A782P
- MELIS MARCO MLSMRC77A03B354N
- MORRONE MAURIZIO MRRMRZ73C18F912J
- NOCERA FRANCESCO NCRFNC80P02C129F
- PARRELLA ARMANDO PRRRMD77C06A783O
- PITASI AGOSTINO PTSGTN77M30H224G
- ROSSI WILLY RSSWLY71D24A059V

- RULLO NELLO WALTER RLLNLW74T24F205B
- SALZILLO GIULIO SLZGLI73B25E932C
- SANFILIPPO RICCARDO SNFRCR79L24B202Z
- SCIALLA FERDINANDO SCLFDN79D11B963I
- SCIRE' BENEDETTO SCRBDT74C10Z131B
- SPANO' GESUALDO SPNGLD67H15G279D
- VENTRONE PRISCO VNTPSC83E23E791G
- VOLLONO VINCENZO VLLVNC70M21E131E

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, riguardanti il procedimento de quo, al seguente numero di fax: 08119189944 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocati.it.

-RICORRENTI-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore.

Tutti rappresentati e domiciliati in Roma presso la preposta Avvocatura Generale dello Stato sita alla Via dei Portoghesi 12, 00186

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI



CONTROINTERESSATO

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEI SEGUENTI ATTI:

-Decreto 89 del 21 Maggio 2024 di aggiornamento delle Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024-2027, nella parte in cui all'allegato A (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A. - AVVERTENZE, parimenti impugnata), dispone che il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per legge "non prestati in costanza di rapporto di impiego", vengano considerati quale servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (con un punteggio di 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg, fino a un massimo di punti 0,60), **discriminato rispetto al servizio prestato in costanza di nomina, considerato "vero e proprio servizio effettivo reso nella medesima qualifica"** (con un ben più consistente punteggio di 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

-Ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati - comprensivo delle vigenti graduatorie A.T.A. di Terza Fascia nel frattempo approvate - ritenuto lesivo per la posizione delle parti ricorrenti, in quanto produttivo dell'effetto di non consentire la piena valutazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge "non prestati in costanza di rapporto di impiego", maturato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, ai fini della migliore collocazione nell'aggiornata Terza Fascia A.T.A., per il profilo professionale e l'Ambito Territoriale di interesse;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto dei patrocinati - aspiranti A.T.A. che hanno inserito o confermato la posizione nella graduatoria di terza fascia, avendo prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie di interesse (in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica) - al riconoscimento del periodo di leva o assimilato "non svolto in costanza di nomina" alla stregua del servizio militare "in costanza di nomina", quale "servizio effettivo reso nella medesima qualifica".

PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA, anche a titolo di risarcimento in forma specifica, all'adozione di un provvedimento che disponga l'emanazione degli atti necessari alla piena valutazione, nelle graduatorie e per i profili professionali d'interesse, del servizio militare prestato, sempre in termini di servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

BREVE PREMESSA SUL DATO NORMATIVO

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito, attraverso il decreto prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000089.21-05-2024, l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA (Amministrativo Tecnico Ausiliario), per il triennio scolastico 2024-2027.

Lo stesso - per ciò che interessa ai fini del contenzioso - ha previsto, all'allegato A lettera A, quanto segue:

- "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica";

- “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.

Orbene, con tale differenziazione si è determinata una evidente discriminazione in termini di valutazione del suindicato titolo, quando il servizio militare/civile è stato svolto non in costanza di nomina.

CHIARA ESPOSIZIONE DEI FATTI

Gli odierni ricorrenti sono tutti aspiranti all'inserimento o alla conferma nelle nuove graduatorie di terza fascia del personale ATA (Amministrativo Tecnico Ausiliario), valide per il triennio scolastico 2024-2027.

Essi hanno prestato servizio militare obbligatorio o servizio civile sostitutivo dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per l'accesso alle graduatorie ATA, ma in un periodo durante il quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica. Pertanto, durante il loro servizio militare, non hanno firmato alcun contratto di lavoro nel settore scolastico.

Orbene, con l'avvento delle rinnovate graduatorie A.T.A. di terza fascia valide per il triennio scolastico 2024-2027, ai sensi del Decreto M.I.M. n. 89 del 21 Maggio 2024, i patrocinati hanno così operato:

- a) in primo luogo, inoltrando le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento delle posizioni, dal 28 maggio al 28 giugno 2024, per i profili e la provincia di interesse, nelle forme previste dal Ministero ed inserendo il servizio militare (o assimilato) posseduto (allegato 2) tra i titoli di servizio;
- b) in secondo luogo, per quanto concerne l'interesse ad agire, inviando a mezzo P.E.C. (o raccomandata A.R.) apposita istanza al Ministero dell'Istruzione e del Merito (e al

preposto Ambito Territoriale Provinciale, si veda allegato 3), rimasta tuttavia priva di riscontro, per domandare che il periodo di servizio militare di leva (o servizio civile sostitutivo), svolto dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso ai profili professionali ATA e non in costanza di nomina, sia riconosciuto come servizio effettivo nella qualifica ATA.

Nello specifico:

ATTRAVERSO LA SCHEDA RICORRENTE (OFFERTA IN ALLEGATO 2 QUALE AUTOCERTIFICAZIONE), SI INDICA, PER OGNI POSIZIONE, **COGNOME, NOME E SERVIZIO MILITARE SVOLTO**

COGNOME	NOME	SERVIZIO MILITARE
ALIBERTI	LUIGI	29/09/1997-30/07/1998
ANNIBALI	QUINTO	07/11/1996-30/10/1996
ANZELMO	GERARDO	08/10/1994-11/11/1995
BALESTRIERI	RAFFAELE	20/03/2001 -15/01/2002
BELLOPEDE	MICHELE	13/09/1994-31/08/1995
BORDA	GIUSEPPE	24/03/1999-23/01/2000
BUONDONNO	PASQUALE	11/05/1998-10/03/1999
BUSCEMI	ROSARIO	02/11/1989-31/10/1990
CALCAGNI	GIANCARLO	14/06/1995-13/06/1996
CARDELLA	LORETO	05/05/2005-26/04/2006- 24/09/2007-23/09/2008
DE MAIO	FERDINANDO	30/07/1987-30/11/1988
DI PRISCO	GIUSEPPE	10/12/2007-09/12/2009
DI PUCCIO	ADRASTO	02/08/1999-01/06/2000
FAZIO	MICHELE	27/09/1990-06/09/1991
GUERCIA	ANTONIO	11/11/1997-11/09/1998
IOVINO	ISIDORO	09/12/2003-08/06/2005
MELIS	MARCO	12/05/1997-11/03/1998
MORRONE	MAURIZIO	15/09/1992-14/09/1995
NOCERA	FRANCESCO	14/09/2001-14/09/2002
PARRELLA	ARMANDO	13/03/1996-12/03/1997
PITASI	AGOSTINO	09/03/2000-08/10/2001
ROSSI	WILLY	06/05/1992-05/05/1993
RULLO	NELLO WALTER	16/01/2001-10/11/2001
SALZILLO	GIULIO	08/10/1993-31/08/1994- 01/09/1994-08/01/1995
SANFILIPPO	RICCARDO	18/06/1999-17/06/2001

SCIALLA	FERDINANDO	01/02/1999-29/06/1999
SCIRE'	BENEDETTO	05/12/1995-26/11/1996
SPANO'	GESUALDO	21/08/1989-13/08/1990
VENTRONE	PRISCO	15/12/2003-15/12/2005
VOLLONO	VINCENZO	06/12/1990-14/01/1991- 15/01/1991-19/11/1991

Oggetto del Ricorso:

Il ricorso verte sulla piena valutazione del servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo "non prestato in costanza di nomina" all'interno delle Graduatorie ATA di terza fascia, per il triennio 2024-2027 e domanda l'annullamento, previa sospensione, del Decreto 89 del 21 Maggio 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito. In particolare, si contesta la differente valutazione del servizio militare di leva o dei servizi sostitutivi assimilati per legge non prestati in costanza di rapporto di impiego rispetto a quelli maturati in costanza di nomina, chiedendo che venga riconosciuto lo stesso valore a entrambi i tipi di servizio.

Tanto premesso, questa difesa, ritenendo sussistente l'illegittimità degli atti lesivi di valutazione del servizio militare dichiarato, illustra i seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO - FUMUS BONI IURIS

I) Eccesso di potere e Violazione di legge e della normativa primaria, dell'art. 485 comma 7 del D.lgs. 297/1994.

Il Decreto Ministeriale n. 89 del 21 Maggio 2024, nell'aggiornare le graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024-2027, ha differenziato la valutazione del servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego rispetto a quello non in costanza di

nomina. Tale differenziazione si pone in contrasto con l'art. 485 comma 7 del D.lgs. 297/1994, che prevede come "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva sia valido a tutti gli effetti".

La normativa primaria non distingue, dunque, tra servizio svolto in costanza o non in costanza di nomina, ragion per cui, il decreto in oggetto, atto immediatamente lesivo, rappresenta la pura manifestazione dell'eccesso di potere, avendo violato il principio di ragionevolezza e di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana.

In sostanza, il Testo Unico Scolastico ha inteso dare attuazione all'art. 52 Cost. secondo il quale il servizio di leva obbligatorio non può pregiudicare la posizione del cittadino che dovendo adempiere ad un obbligo di legge vedeva necessariamente ritardato il momento in cui avrebbe potuto iniziare l'attività lavorativa.

A ciò si aggiunga che la Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla legittimità del d.P.R. n. 237 del 1964, art. 77 di contenuto analogo a quanto previsto nel D.M. ora impugnato, ha rilevato che "il testo del comma 8 del suddetto art. 77, al pari del comma 2 del vigente art. 2050 del D.Lgs del 2010, prevedeva che "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Questa Corte nei precedenti sopra citati, in riferimento alla norma di identico contenuto di cui al D.Lgs. del 2010, art. 2050, comma 2, ha già osservato che la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione - coerente con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 7 e D. Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, comma 1), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 8 e D. Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, comma 2), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 7 e art. 2050, comma 1). Conforme a diritto è dunque la statuizione della Corte territoriale, che ha reso nulla, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare che consentiva rispetto alle graduatorie ad esaurimento la piena valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro” (Cass. civ. sez. lav., 29/12/2021, n. 41894; nello stesso senso, Cass. civ. sez. lav., 23/11/2021, n.36354; Cass. civ. sez. lav., 10/11/2021, n.33153, oltre alla giurisprudenza richiamata in ricorso).

II) Eccesso di potere anche alla luce del difetto di motivazione e della carenza di istruttoria.

Il decreto ministeriale impugnato non fornisce nemmeno una motivazione adeguata per giustificare la disparità di trattamento tra il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina. La mancanza di una chiara e ragionevole spiegazione costituisce un difetto motivazionale che rende il provvedimento arbitrario, nonché lesivo dei diritti dei ricorrenti.

La decisione del Ministero di non riconoscere il servizio militare prestato fuori dalla nomina scolastica non è adeguatamente motivata, contravvenendo ai principi di trasparenza e buona amministrazione. La mancanza di una spiegazione chiara e dettagliata sulle ragioni di tale esclusione rende il provvedimento illegittimo per difetto di motivazione.

III) Errata interpretazione e applicazione dell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare): *I periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze*

armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Inoltre, tali periodi sono valutati anche se prestati in pendenza di rapporto di impiego.

L'interpretazione restrittiva dell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 adottata dal Ministero, che limita la piena valutazione del servizio militare al solo periodo "in costanza di nomina", contraddice la corretta applicazione della norma. Secondo l'art. 2050, i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Inoltre, il comma 2 della norma specifica che tali periodi sono valutati anche se prestati in pendenza di rapporto di impiego, *ma non limita la portata del comma 1, come chiarito, tra l'altro, dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8586/2024.*

Se ne deduce che la lettura integrata dei commi dell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 chiarisce come i periodi di servizio militare siano pienamente valutabili, quale servizio effettivo, anche se prestati in pendenza di rapporto di lavoro, senza limitare la portata della norma.

IV) Illegittimità della decretazione ministeriale alla luce della prevalente giurisprudenza

- **Consiglio di Stato, sentenza n. 1720/2022**

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1720/2022 (c.f.r. sentenza n. 3423/2022), riferendosi esplicitamente al personale Ata, ha sancito che il servizio militare del dipendente prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie deve essere valutato per intero, anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica.

In particolare, l'Autorevole Consesso ha precisato che:

-l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.) si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit.;

-che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente e pienamente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.).

- **Corte di Cassazione, ordinanza n. 5679/2020**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5679/2020, ha chiarito che il servizio militare debba essere valutato anche ai fini dell'accesso mediante graduatorie, trattandosi di selezioni concorsuali a cui si applica il regime dell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010. L'art. 2050 citato va interpretato nel senso che il servizio di leva e quello civile sono sempre valutabili ai fini della carriera e dell'accesso ai ruoli, anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro.

- **Corte di Appello di Milano, sentenza n. 789/2023 e la Corte di Appello di Roma, Sentenza n. 742/2024 pubbl. il 18/03/2024**

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 789/2023, ha rilevato che il D.M. 50/2021 ha limitato indebitamente la portata dell'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994. L'interpretazione della parte ministeriale contrasta chiaramente con i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.) e diritto al lavoro (art. 4 Cost.), posto che il servizio militare deve essere valorizzato in ogni caso, a prescindere dalla contemporanea esistenza di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

ISTANZA DI SOSPENSIONE: IL RICORRENTE CHIEDE ALL'ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - ERGO AL CONSIGLIO DI STATO, PER IL TRAMITE DEL

**PREPOSTO MINISTERO - DI VOLER EMETTERE PARERE IN MERITO ALLA
SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI.**

**SUL PERICULUM IN MORA: DANNI GRAVI E IRREPARABILI ALLA CARRIERA
PROFESSIONALE DEI RICORRENTI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE
DELL'ATTO IMPUGNATO**

Ill.mo Signor Ministro dell'Istruzione e del Merito e Autorevole Consiglio di Stato

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205, si chiede l'adozione di un provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia del Decreto 89 del 21 Maggio 2024, nella parte in cui dispone una differente valutazione del servizio militare di leva o dei servizi sostitutivi assimilati per legge non prestati in costanza di rapporto di impiego rispetto a quelli maturati in costanza di nomina.

A sostegno della presente istanza cautelare si evidenzia quanto segue:

Il periculum in mora nel presente ricorso è di natura estrema e urgente, derivante dalla *cristallizzazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale A.T.A. per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, oggetto d'impugnativa.*

In particolare:

a) La mancata piena valutazione del servizio militare non prestato in costanza di nomina determinerebbe una significativa penalizzazione nel punteggio attribuito ai ricorrenti nelle graduatorie ATA di terza fascia.

b) Tale penalizzazione si tradurrebbe in una collocazione meno favorevole nelle graduatorie, con conseguente riduzione delle possibilità di ottenere incarichi e supplenze nel triennio 2024-2027.

c) La perdita di opportunità lavorative nel settore scolastico rappresenterebbe un danno economico concreto e irreparabile per i ricorrenti, compromettendo le loro prospettive professionali nel breve e medio termine.

d) Il pregiudizio subito dai ricorrenti si protrarrebbe per l'intero triennio di validità delle graduatorie, con effetti potenzialmente irreversibili sulla loro carriera nel settore scolastico.

Pertanto, sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta, in quanto dall'esecuzione del decreto impugnato deriverebbero ai ricorrenti danni gravi e irreparabili alla carriera professionale.

Si chiede, dunque, che venga trasmessa, con estrema urgenza, la presente istanza al **Consiglio di Stato**, affinché emetta parere in merito alla richiesta di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento gravato, Decreto 89 del 21 Maggio 2024 e correlate graduatorie, nella parte oggetto di impugnazione, per consentire al Ministero, *attraverso la sospensiva materialmente emessa*, una piena valutazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge non prestato in costanza di rapporto di impiego, equiparandolo a quello prestato in costanza di nomina.

CONCLUSIONI

Per quanto dedotto, voglia codesto Ecc.mo P.D.R. (C.D.S.)

-In via cautelare, unitamente al preposto Ministero: Sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e disporre un *provvedimento d'urgenza che conceda la valutazione, per gli istanti, del servizio militare non svolto in costanza di nomina alla pari di quello svolto in costanza di impiego, in termini di punteggio nella graduatoria ATA di terza fascia*, per la provincia e i profili professionali d'interesse, al fine di evitare un danno irreparabile alla carriera dei ricorrenti.

-Accogliere il ricorso, previa concessione della tutela cautelare invocata, disponendo la sospensione e l'annullamento degli atti impugnati. In particolare, annullando il Decreto Ministeriale n. 89 del 21 Maggio 2024 (ed atti ad esso correlati comprensivi delle aggiornate graduatorie), nella parte in cui è disposto che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

-Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del servizio militare (o assimilato) prestato dopo il conseguimento del titolo di studio, non svolto in costanza di nomina, alla stregua di quello maturato in costanza di impiego, ai fini della piena valutazione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024-2027 e con riferimento ai profili professionali e alle province di interesse;

-Condannare controparte ministeriale a porre in essere, anche a titolo di risarcimento in forma specifica, ogni atto organizzativo necessario, volto alla rettifica della domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di terza fascia ATA inviata dai ricorrenti, riconoscendo, per gli elenchi di interesse, il servizio militare "non svolto in costanza di nomina con lo stesso punteggio del servizio prestato in costanza di nomina".

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio, da distrarre a beneficio dei legali antistatari, ivi compresa la refusione del contributo unificato.

Si offre in allegazione la presente produzione documentale:

- 1) Copia del Decreto Ministeriale n. 89 del 21 Maggio 2024 e allegata Tabella (Aggiornamento Triennale della terza fascia ATA, atto immediatamente lesivo).
- 2) Certificato di Servizio Militare unito all'autocertificazione in merito al possesso del diploma;
- 3) Copia della diffida inviata al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ambito Territoriale Provinciale competente, anche in merito alla cristallizzazione dell'interesse ad agire;
- 4) Giurisprudenza favorevole.

Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contributo spese di giustizia, si dichiara che ai fini del presente procedimento il contributo unificato si applica nella misura determinata pari all'importo di euro 650,00.

Salvisiuribus

Castellammare di Stabia, lì 13 settembre 2024

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD, si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale da cui è stata estratta.

Castellammare di Stabia, lì 13 settembre 2024

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Per quanto sopra dedotto ed articolato in fatto e in diritto, si formulano le seguenti richieste.

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR LAZIO – ROMA

Concludere per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare e, per l'effetto, per l'annullamento degli atti impugnati, nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso in materia di pubblico impiego è indeterminabile.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.

Castellammare di Stabia, 18.10.2024

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE
CARTACEE PRODOTTE**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Castellammare di Stabia, 18.10.2024

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola